



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Tecnologa tessile/Tecnologo tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Avamprogetto dell'11 giugno 2017 – dopo SP&Q, per AUK

26311	Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologie EFZ Technologue en textile CFC
26312	Design/Création/Design
26313	Produzione/Herstellung/Production
26314	Nobilitazione/Veredlung/Ennoblement
26315	Funi e sistemi di sollevamento/Seil- und Hebetech- nik/Production et technologie des câbles/
26316	Meccatronica/Mechatronik/Mécatronique

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione
professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione
dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

RS

1 RS 412.10

2 RS 412.101

3 RS 822.115

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale

¹ I tecnologi tessili di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e attitudini:

- a. lavorano in imprese di produzione tessile e si occupano, in base all'indirizzo professionale scelto, del design, dello sviluppo, della produzione, della nobilitazione o della verifica dei materiali tessili;
- b. controllano e manovrano le macchine, gli impianti e i computer, sorvegliano e regolano i processi, verificano e analizzano la qualità;
- c. lavorano in modo autonomo e responsabile e, nella catena tessile, lavorano anche in gruppo;
- d. contribuiscono in modo decisivo alla varietà, alla qualità, allo sviluppo e all'immagine del settore tessile, concorrendo altresì a promuovere le innovazioni e le tendenze nel settore.

² La formazione di tecnologo tessile di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

- a. design;
- b. produzione;
- c. nobilitazione;
- d. funi e sistemi di sollevamento;
- e. meccatronica.

³ L'indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

³ Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

- a. pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile:
 1. pianificare i lavori in base alla catena tessile,
 2. preparare e organizzare i processi di produzione tessile,
 3. procurarsi e gestire i materiali,
 4. interpretare documenti dell'ambito tessile redatti in inglese;
- b. analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile:
 1. analizzare i materiali tessili,
 2. scegliere i materiali della giusta qualità in base al loro impiego nel prodotto tessile,
 3. verificare i prodotti tessili;
- c. attuazione dei processi di produzione tessile:
 1. produrre filati e funi,
 2. produrre superfici tessili,
 3. nobilitare i materiali tessili,
 4. confezionare i prodotti tessili;
- d. creazione del design e realizzazione tecnica:
 1. analizzare le tendenze e produrre le prime bozze per la collezione,
 2. concretizzare i desideri dei clienti,
 3. elaborare le bozze,
 4. presentare i disegni,
 5. preparare i disegni dal punto di vista tecnico ai fini della produzione;
- e. produzione di manufatti tessili:
 1. pianificare il lavoro in base al mandato per i filati e i tessuti,
 2. determinare i materiali e l'attrezzatura per produrre filati e tessuti,
 3. produrre filati e tessuti in base al mandato,
 4. verificare e garantire la qualità dei prodotti tessili realizzati;
- f. nobilitazione di manufatti tessili:
 1. determinare, immagazzinare e impiegare le sostanze chimiche e i mezzi ausiliari,
 2. definire il procedimento e le ricette in base al mandato,
 3. utilizzare le macchine per la nobilitazione e i vari apparecchi conformemente alle ricette e in base al procedimento,

4. verificare le caratteristiche chimiche e fisiche dei tessuti in base alle disposizioni aziendali interne o alle norme;
- g. produzione e lavorazione di funi:
 1. determinare le tecniche adatte alla produzione e alla lavorazione di funi, corde, catene e nastri, e calcolare le caratteristiche tecniche,
 2. preparare gli strumenti di lavoro e i mezzi ausiliari, definire e impostare i parametri di macchine e impianti,
 3. produrre funi e corde e garantirne la qualità,
 4. eseguire giunzioni, terminali ed estremità su funi e corde e garantirne la qualità;
- h. servizio e manutenzione di macchine e impianti:
 1. effettuare il servizio e la manutenzione di impianti e gruppi funzionali,
 2. svolgere riparazioni e revisioni di impianti e gruppi funzionali,
 3. ottimizzare i processi lavorativi di impianti e gruppi funzionali,
 4. fabbricare pezzi di ricambio e componenti,
 5. regolare gli impianti e metterli in funzione.

² Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–c è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Nei campi di competenze operative d–h lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio, a seconda dell'indirizzo professionale, come segue:

- a. campo di competenze operative d: per l'indirizzo design;
- b. campo di competenze operative e: per l'indirizzo produzione;
- c. campo di competenze operative f: per l'indirizzo nobilitazione;
- d. campo di competenze operative g: per l'indirizzo funi e sistemi di sollevamento;
- e. campo di competenze operative h: per l'indirizzo meccatronica.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

- a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani;
- b. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
- c. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi H secondo la versione del regolamento (CE) n 1272/2008⁴ citata nell'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁵:
 1. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; H334),
 2. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro» H317),
 3. può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro» H350),
 4. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (H340),
 5. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (H372 und H373),
 6. può ridurre la fertilità (H360F),
 7. può danneggiare i nascituri (H360D);
- d. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare;
- e. lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione;
- f. lavori che si effettuano ad altezze pericolose.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

⁴ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁵ RS **813.11**

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di
formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media $3\frac{2}{3}$ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile	200			200
– Analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile	200			200
– Attuazione dei processi di produzione tessile	120			120
– Campo di competenze operative specifico dell'indirizzo professionale		200	200	400
Totale conoscenze professionali	520	200	200	920
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	80	40	40	160
Totale delle lezioni	720	360	360	1440

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁶ RS 412.101.241

⁴ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale locale del luogo in cui si trova la scuola, e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono per l'indirizzo professionale design 45 giornate di otto ore e per gli indirizzi professionali produzione, nobilitazione, funi e sistemi di sollevamento e meccatronica 24 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 14 corsi come segue:

Anno	Corso	Campo di competenze operative	Durata	Indirizzo				
				Design	Produzione	Nobilitazione	Funi e sistemi di sollevamento	Meccatronica
1	Corso 1	Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile Attuazione dei processi di produzione tessile	9 giorni	X	X	X	X	X
1	Corso 2	Creazione del design e realizzazione tecnica	9 giorni	X				
1	Corso 3	Nobilitazione di manufatti tessili	1 giorno			X		
1	Corso 4	Servizio e manutenzione di macchine e impianti	4 giorni					X
2	Corso 5	Creazione del design e realizzazione tecnica	18 giorni	X				
2	Corso 6	Produzione di manufatti tessili	12 giorni		X			
2	Corso 7	Nobilitazione di manufatti tessili	10 giorni			X		
2	Corso 8	Produzione lavorazione di funi	10 giorni				X	
2	Corso 9	Servizio e manutenzione di macchine e impianti	8 giorni					X
3	Corso 10	Creazione del design e realizzazione tecnica	9 giorni	X				
3	Corso 11	Produzione di manufatti tessili	3 giorni		X			
3	Corso 12	Nobilitazione di manufatti tessili	4 giorni			X		
3	Corso 13	Produzione e lavorazione di funi	5 giorni				X	

3	Corso 14 Servizio e manutenzione di macchine e impianti	3 giorni						X
		Numero giorni	45	24	24	24	24	

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione.
- b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- c. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di tecnologo tessile AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo tessile AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- e. diploma di una scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:
**Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione
e documentazione delle prestazioni**

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione

professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

¹ Il formatore rileva le prestazioni della persona in formazione sotto forma di controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

² I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non vengono documentati controlli delle competenze.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del tecnologo tessile AFC e,
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale per gli indirizzi professionali design e mecatronica della durata di 40-80 ore, e lavoro pratico prestabilito per gli indirizzi produzione, nobilitazione e funi e sistemi di sollevamento della durata di 14 ore. Vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. di norma, il lavoro pratico individuale comprende tutti i campi di competenze operative e le seguenti voci con la relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Svolgimento e risultato del lavoro	40 %
2	Documentazione	20 %
3	Presentazione	20 %
4	Colloquio professionale	20 %

5. il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile Analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile Attuazione dei processi di produzione tessile	30 %
2	Campo di competenze operative specifico dell'indirizzo professionale	70 %

- b. conoscenze professionali della durata di tre ore. Vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione viene valutato con un esame scritto e orale e comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Tipo di esame e durata		Ponderazione
		scritto	orale	
1	Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile Analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile Attuazione dei processi di produzione tessile	60 min.		30 %
2	Campo di competenze operative specifico dell'indirizzo professionale	90 min.	30 min.	70 %

- c. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁷ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 50 per cento;
- b. nota relativa all'insegnamento professionale: 50 per cento;

⁴ Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.

⁵ Per nota dell'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁷ RS 412.101.241

⁶ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

¹ Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Tecnologa tessile AFC»/«Tecnologo tessile AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
- c. l'indirizzo professionale.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi tessili AFC

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi tessili AFC è composta da:

- a. 6-8 rappresentanti di *Swiss Textiles*;
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

³ Gli indirizzi professionali sono rappresentati.

⁴ La Commissione si autocostruisce.

⁵ Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c. chiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali *Swiss Textiles*.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni

¹ È abrogata l'ordinanza della SEFRI del 6 dicembre 2006⁸ sulla formazione professionale di base di Tecnologa tessile/Tecnologo tessile con attestato federale di capacità (AFC).

² È revocata l'approvazione del piano di formazione del 6 dicembre 2006 Tecnologa tessile/Tecnologo tessile con attestato federale di capacità (AFC).

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo tessile prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2021.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per tecnologo tessile entro il 31 dicembre 2023 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

³ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17 - 22) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Josef Widmer
Direttore supplente

